



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 1

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “DISEGNO DI LEGGE SUL CONSENSO”
PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GRUPPI “CUNEO MIA”, “CUNEO PER I
BENI COMUNI”, “INDIPENDENTI”, “PARTITO DEMOCRATICO”, “CUNEO SOLIDALE
DEMOCRATICA” E “GRUPPO MISTO DI MAGGIORANZA” –

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- presso il Senato della Repubblica è stato depositato il disegno di legge A.S. 1715, recante "Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso";
- il testo, riformulato dalla Presidente della Commissione Giustizia del Senato, senatrice Giulia Bongiorno, è stato adottato dalla Commissione medesima come testo base per il prosieguo dell'iter parlamentare;
- il disegno di legge interviene su una materia di estrema rilevanza costituzionale e sociale, incidendo sulla definizione giuridica del reato di violenza sessuale e, in particolare, sul ruolo del consenso della persona offesa;
- numerose associazioni femministe, transfemministe e reti impegnate nel contrasto alla violenza maschile contro le donne, ma anche giuristi e magistrati con competenze specifiche hanno espresso forti e motivate critiche nei confronti del testo base adottato dalla Commissione Giustizia del Senato;
- tali critiche evidenziano come la riformulazione adottata si discosti in modo significativo dal modello del consenso approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati con il disegno di legge A.C. 1693, frutto di un ampio confronto parlamentare e con la società civile;

RILEVATO che:

- il modello del consenso approvato dalla Camera fonda la definizione di violenza sessuale sull'assenza di un consenso libero, esplicito, attuale e revocabile, in linea con la Convenzione di Istanbul e con le più avanzate legislazioni europee;
- il testo base adottato al Senato, invece, reintroduce in modo surrettizio una centralità del dissenso, ponendo l'attenzione su comportamenti di resistenza, opposizione o rifiuto, anziché sulla responsabilità di chi compie l'atto di verificare la presenza di un consenso;
- tale impostazione rischia di riprodurre schemi culturali e giuridici già ampiamente criticati, nei quali l'onere della prova e della credibilità ricade sulla persona che subisce la violenza;
- secondo le associazioni femministe, transfemministe e i centri antiviolenza impegnate quotidianamente nel contrasto alla violenza contro le donne, e secondo grandissima parte degli esperti, la formulazione adottata non supera realmente l'attuale assetto normativo, ma anzi rischia di creare maggiore incertezza interpretativa e applicativa;
- il testo base omette di riconoscere esplicitamente che il silenzio, l'immobilità, lo shock, la paura o la dissociazione non possono mai essere interpretati come consenso, in contrasto con le evidenze scientifiche e con le pratiche di tutela delle vittime;
- la riformulazione adottata appare il risultato dalla scelta socio culturale sottesa al passaggio dal modello del consenso (scelto nel DDL) al modello del dissenso. Entrambi presenti nell'esperienza dei vari paesi europei, si fondano su presupposti valoriali differenti che sottendono una lettura dei comportamenti nelle relazioni sessuali non sovrapponibili;

RILEVATO altresì che:

il modello del consenso si basa sul presupposto che chiunque voglia intrattenere un rapporto sessuale debba constatare la presenza di un consenso pieno ed autentico dell'altra parte, attendendo quindi una manifestazione di segno positivo, mentre il modello del dissenso fa carico a chi sia destinatario di attenzioni sessuali sgradite di esprimere un dissenso. La differenza di fondo è tutt'altro che teorica: nel modello che possiamo definire tedesco la presenza del dissenso, fondamentale perché possa esserci il reato, deve essere provata, mentre nel modello del consenso è l'assenza a dover essere dimostrata ed, essendo un fatto negativo, questo passaggio può essere foriero di problemi processuali;

CONSIDERATO che:

- la violenza sessuale è un fenomeno strutturale e diffuso, che colpisce in modo sproporzionato donne e ragazze e che richiede risposte normative chiare, inequivocabili e orientate alla tutela effettiva delle vittime;
- il mancato recepimento pieno del modello del consenso rappresenta una occasione mancata per adeguare l'ordinamento italiano agli standard internazionali sui diritti umani;
- l'impostazione del testo base rischia di produrre effetti regressivi, scoraggiando le denunce e rafforzando stereotipi che storicamente hanno ostacolato l'accesso alla giustizia per le vittime di violenza sessuale;
- le associazioni femministe e transfemministe hanno denunciato l'assenza di un reale ascolto delle competenze maturate in decenni di lavoro sul campo, nei centri antiviolenza e nei servizi di supporto alle vittime;

CONSIDERATO altresì che:

Il consenso è il cuore di una civiltà giuridica che spora lo sguardo dal comportamento della vittima alla responsabilità di chi agisce. Togliere o indebolire quel principio significa riaprire la porta alla colpevolizzazione delle donne, alle domande sbagliate, ai processi morali su come ci si veste, come si reagisce, se si "resiste abbastanza". E' un arretramento che contrasta con l'evoluzione della giurisprudenza e con le cornici internazionali che l'Italia ha il dovere di rispettare, a partire dalla Convenzione di Istanbul e dagli standard europei;

RITENUTO che:

- una riforma della disciplina della violenza sessuale non possa prescindere da un chiaro riconoscimento del principio secondo cui solo un sì e sì, e che ogni altra situazione costituisce violenza;
- l'adozione del testo base A.S. 1715, nella formulazione attuale, rappresenti un arretramento rispetto al percorso intrapreso dalla Camera dei deputati e un segnale politico e culturale profondamente sbagliato;
- sia dovere delle istituzioni territoriali farsi interpreti delle istanze della società civile e delle organizzazioni che operano quotidianamente per il contrasto alla violenza di genere;

IMPEGNA LA SINDACA

- a trasmettere il seguente ordine del giorno alle autorità competente affinché venga ritirato dall'iter di approvazione il disegno di legge A.S. 1715 nella formulazione adottata come testo base;
- a sollecitare il pieno recepimento del modello del consenso già approvato all'unanimità dalla Camera dei Deputati (AC 1693), in coerenza con la Convenzione di Istanbul e con le richieste delle associazioni femministe e antiviolenza;
- a sostenere e promuovere, nel rispetto delle competenze dell'ente locale, ogni iniziativa istituzionale volta a garantire una normativa chiara, efficace e rispettosa dei diritti delle donne.